

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 53

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno»

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 14, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985, come modificato con decreto 25 gennaio 1991, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile dell'interno;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e di provvedere al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

X SENTITE le Organizzazioni sindacali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica espressi ;

ACQUISITI i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno e 2 luglio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze:

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
 - a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - b) Ministro: il Ministro dell'interno;
 - c) Ministero: il Ministero dell'interno;
 - d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno.

Art. 2
(Uffici di diretta collaborazione)

1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
 - a) l'Ufficio di Gabinetto;
 - b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
 - c) il Servizio di controllo interno;
 - d) l'Ufficio stampa;
 - e) la Segreteria del Ministro;
 - f) la Segreteria tecnica del Ministro;
 - g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, coordina e assicura l'unitarietà dell'azione di supporto da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilità amministrativa
3. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
4. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.

Art. 3
(Capo di Gabinetto)

1. Il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l'amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attività di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione comunitaria e internazionale, anche per quanto attiene all'adozione di accordi e all'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali; assiste il Ministro nell'azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze strumentali all'azione del Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l'azione del Ministero; assicura il servizio di segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regolamenti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Gabinetto si avvale dell'Ufficio di Gabinetto nel cui ambito è costituita la segreteria speciale con il servizio cifra. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Capo di Gabinetto si avvale di un Vice Capo di Gabinetto.

Art. 4

(Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari)

1. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari assicura il supporto al Ministro nell'attività legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi, anche in attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale. Può avvalersi, a tal fine, della collaborazione, anche per lo studio e la progettazione, degli uffici studi costituiti in seno alle ripartizioni dirigenziali generali del Ministero. Garantisce la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme, nonché l'analisi dell'impatto, della fattibilità e dei costi della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Svolge attività di ricerca ed approfondimento per delineare le strategie di intervento dell'Amministrazione in campo legislativo. Cura, per quanto di competenza del Ministero, il coordinamento della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, elaborando testi unici. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento ed i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni. Cura l'istruttoria e lo svolgimento delle risposte agli atti di

sindacato ispettivo parlamentare in sintonia con l'Ufficio di Gabinetto, in ambito interno ed in sede internazionale, e assicura il raccordo con il Parlamento anche ai fini dell'attività di verifica degli impegni assunti dall'organo di direzione politica. Fornisce consulenza giuridica al Ministro ed ai Sottosegretari, nonché ai dipartimenti ed agli uffici dirigenziali generali del Ministero. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

2. Nello svolgimento dei propri compiti cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con gli organi costituzionali, le Autorità amministrative indipendenti e con le istituzioni internazionali.
3. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari si avvale di un Vice Direttore dell'Ufficio.

Art. 5

(Servizio di controllo interno)

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Servizio di controllo interno supporta, altresì, la valutazione e il controllo strategico sugli Uffici Territoriali di Governo. Le relazioni periodiche del Servizio al Ministro dell'Interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse anche al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le parti di rispettiva competenza e possono contenere proposte migliorative della funzionalità delle predette strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei predetti Ministri, può svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive amministrazioni a livello periferico.
3. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono svolte da un Collegio costituito con decreto del Ministro per la durata di tre anni e composto da tre membri – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati fra Prefetti e, nel limite di una unità, fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche esterni alla Pubblica Amministrazione. Il Presidente, nominato con il decreto di costituzione del Collegio, è scelto fra i Prefetti. I Prefetti chiamati a far parte del Collegio preposto al Servizio di controllo interno sono posti a disposizione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'art. 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per la durata in carica del Collegio.

Art. 6

(Ufficio Stampa)

1. L'Ufficio stampa, disciplinato in base alla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Cura altresì il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera. Il Ministro può essere coadiuvato da un portavoce, scelto anche fra soggetti esterni all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini

dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.

Art. 7

(Segreteria del Ministro)

1. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Segretario particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra gli estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il Segretario particolare cura inoltre la corrispondenza del Ministro e provvede all'organizzazione di impegni e incontri.

Art. 8

(Segreteria tecnica del Ministro)

1. Alla Segreteria tecnica del Ministro è preposto il Capo della Segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra gli estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che svolge attività di supporto tecnico all'opera del Ministro anche attraverso l'elaborazione di documenti e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico.

Art. 9

(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che operano alle loro dirette dipendenze.
2. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di un capo della segreteria, scelto tra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.

Art. 10

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti.
All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 140 unità, all'Ufficio stampa sono assegnate fino al massimo di 40 unità, alla Segreteria e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unità.
All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 80 unità di personale.
Al Servizio di controllo interno è assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unità di personale.
A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unità di personale.
All'Ufficio Stampa, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato possono essere addetti, nel

limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato. dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi sono conferiti per la durata massima del mandato governativo.

2. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.
3. Per l'individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalità stabilite negli art. 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 36 unità complessive per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa, la Segreteria del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 28 unità per l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unità per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di 1 unità per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all'incarico di capo della segreteria.
4. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa, alla Segreteria e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unità.
5. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unità.
6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi.

Art. 11

(Consiglieri del Ministro)

1. Il Ministro può avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell'ambito dello stesso contingente, il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione.
2. Il Consigliere diplomatico coadiuva il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.
3. Il Consigliere per la programmazione strategica coadiuva il Ministro ai fini dell'attività di valutazione e controllo strategico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di carattere politico-amministrativo. A tal fine opera in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Servizio di controllo interno, il quale fornisce una collaborazione tecnica sia nell'attività di valutazione e controllo che nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte operate.
4. Il Consigliere per le politiche della formazione coadiuva il Ministro ai fini dell'adozione di una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione del personale dei diversi ruoli del Ministero dell'Interno, formula proposte per la modernizzazione e il miglioramento della qualità dei

servizi di formazione, nonché per la realizzazione di piani comuni di supporto alla programmazione delle attività didattiche finalizzate al miglioramento della cultura professionale e manageriale del personale, anche tramite scambi culturali e professionali con altre Amministrazioni, Università ed Istituzioni accademiche a livello nazionale e internazionale.

5. Il Consigliere diplomatico è nominato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
6. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere per le politiche della formazione sono nominati fra Prefetti, dirigenti generali o esperti di particolare e comprovata qualificazione.
7. Ai Consiglieri del Ministro si applicano, per quanto attiene l'assegnazione, la costituzione del rapporto di lavoro ove esterni alle pubbliche amministrazioni, nonché la durata dell'incarico, le disposizioni dell'art. 10 relative al personale esterno.

Art. 12

(Trattamento economico)

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta una retribuzione di posizione di seguito indicata: a) per il Capo di Gabinetto e per il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, pari ai Capi dei Dipartimenti del Ministero; b) per il Vice Capo di Gabinetto, per il Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari e per il Presidente del Servizio di controllo interno, pari ai Vice Capi dei Dipartimenti del Ministero; c) per i componenti del Collegio preposto al Servizio di controllo interno, pari ai Direttori centrali. Al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, se nominato fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'Interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'Interno, maggiorato del 30 per cento; al Segretario particolare del Ministro e ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'Interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e in un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'Interno; al Capo dell'Ufficio stampa, qualora nominato tra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Al Portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennità prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Per i dipendenti pubblici incaricati delle funzioni di Capo della Segreteria tecnica del Ministro,

- Segretario particolare del Ministro e Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, nonché Capo dell'Ufficio Stampa e Portavoce del Ministro tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai titolari delle predette funzioni, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto il solo emolumento accessorio.
2. Al Consigliere diplomatico spetta il trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica; al Consigliere per la programmazione strategica e al Consigliere per le politiche della formazione, se nominati fra Prefetti, spetta la retribuzione di posizione risultante dal procedimento negoziale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; se nominati fra estranei all'amministrazione spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di 1° fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di 1° fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli altri Consiglieri spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di 2° fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di 2° fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno.
 3. Al personale della carriera prefettizia, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, compete la retribuzione di posizione risultante dal procedimento negoziale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base delle preminenti posizioni funzionali ricoperte e dei conseguenti livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.
 4. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati preposto ad una ripartizione dirigenziale compete una retribuzione di posizione equivalente alla misura massima in godimento ai dirigenti di seconda fascia nell'ambito del Ministero. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati non preposto ad una ripartizione dirigenziale spetta una retribuzione di posizione non superiore all'importo spettante al pari qualifica preposto a ripartizione dirigenziale, da graduarsi in relazione agli incarichi ricoperti.
 5. Al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel fondo unico di cui all'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. In attesa di specifica

disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.

6. Al personale con contratto a tempo determinato, a quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché agli esperti, compete un trattamento economico determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
7. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento avviene nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

Art. 13

(Invarianza degli oneri)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

RELAZIONE

L'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo "il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400". La medesima norma prevede che "con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".

Per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, lo stesso art. 17, comma 4-bis, stabilisce che "tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione".

Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", che all'art. 7 detta principi e criteri direttivi ai quali debbono attenersi i regolamenti riguardanti la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

Lo schema del presente provvedimento è stato predisposto nella forma del D.P.R. in quanto l'art. 17 della legge 400/88, comma 4-bis, introdotto dall'art. 13 della legge 59/97, stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 400/88 (cioè con D.P.R.). L'assetto interno degli uffici di diretta collaborazione è demandato all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

L'art. 1 reca le definizioni ricorrenti nel regolamento.

L'art. 2 individua gli uffici di diretta collaborazione nel modo seguente: Ufficio di Gabinetto; Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; Servizio di controllo interno; Ufficio stampa; Segreteria del Ministro; Segreteria tecnica del Ministro; Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge e coordina l'azione di supporto da parte degli uffici di diretta collaborazione assicurandone l'unitarietà. Viene specificato che gli uffici di diretta collaborazione agiscono secondo criteri tali da consentire l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

L'art. 3 dispone che il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l'amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attività di rilievo internazionale; assiste il Ministro nell'azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze strumentali all'azione del Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l'azione del Ministero, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati; assicura i servizi di segreteria speciale, nel cui ambito opera il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regolamenti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO. Il Capo di Gabinetto si avvale di un Vice Capo di Gabinetto.

L'art. 4 introduce la nuova denominazione di Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. La differenza rispetto alla precedente denominazione non è solo terminologica: scompaiono le "relazioni internazionali", che sono trattate presso l'Ufficio di Gabinetto (con l'eccezione della parte riguardante la predisposizione dei testi normativi; si ritiene che la crescente integrazione fra diritto interno e diritto comunitario non giustifichi più il richiamo alle relazioni internazionali) e vengono espressamente previste le "relazioni parlamentari" per sottolineare il ruolo e le funzioni di raccordo con le Assemblee parlamentari. L'art. 4 stabilisce inoltre che il Direttore dell'Ufficio assicura il supporto al Ministro nell'attività legislativa e nella elaborazione dei testi normativi, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme nonché l'analisi dell'impatto, della fattibilità e dei costi della regolamentazione in sintonia con l'Ufficio di Gabinetto, lo snellimento e la semplificazione normativa; cura i rapporti con il Consiglio dei Ministri; cura l'istruttoria e lo svolgimento delle risposte agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e assicura il raccordo con il Parlamento anche ai fini dell'attività di verifica degli impegni assunti dall'organo di direzione politica; fornisce consulenza giuridica al Ministro, ai Sottosegretari, agli Uffici dirigenziali generali; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Nello svolgimento dei propri compiti cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con gli organi costituzionali, le autorità amministrative indipendenti e con le istituzioni internazionali. Il Direttore dell'Ufficio si avvale di un Vice Direttore.

L'art. 5 stabilisce che il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e con particolare riguardo al decreto legislativo n. 286/99, anche nei confronti degli Uffici territoriali del Governo.

L'art. 6. in base alla legge 7 giugno 2000, n. 150, detta le competenze dell'Ufficio stampa, il quale, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Cura altresì il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera. E' disposto che il Ministro possa essere coadiuvato da un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Gli artt. 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la Segreteria e la Segreteria tecnica del Ministro a cui sono preposti il Segretario particolare e il Capo della Segreteria tecnica, posti alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario particolare cura i rapporti del Ministro con gli altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, nonché gli impegni e la corrispondenza del Ministro. Il Capo della Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico anche attraverso l'elaborazione di documenti e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico.

L'art. 9 prevede che i Sottosegretari di Stato si avvalgono di Segreterie che operano alle loro dirette dipendenze e di un capo della Segreteria, scelto tra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.

L'art. 10 stabilisce le dotazioni organiche degli Uffici di diretta collaborazione. Per l'Ufficio di Gabinetto il dato numerico comprende anche la segreteria speciale, nel cui ambito opera il servizio cifra, e corrisponde all'esigenza di assicurare, anche in relazione alle funzioni di supporto all'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, la continuità del servizio nell'arco delle ventiquattr'ore e in ogni giorno dell'anno. All'Ufficio Stampa, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale assegnato, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima del mandato governativo.

L'art. 11 stabilisce che il Ministro può avvalersi di Consiglieri nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico per le iniziative in campo internazionale e comunitario. Nell'ambito dello stesso contingente il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione. Il Consigliere per la programmazione strategica coadiuva il Ministro ai fini dell'attività di valutazione e controllo strategi-

co per la definizione degli indirizzi e dei programmi di carattere politico-amministrativo. A tal fine opera in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Servizio di controllo interno, il quale favorisce una collaborazione tecnica sia nell'attività di valutazione e controllo che nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte operate. Il Consigliere per le politiche della formazione coadiuva il Ministro ai fini dell'adozione di una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione del personale appartenente ai diversi ruoli dell'Amministrazione dell'Interno. Formula proposte per la modernizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi di formazione, la realizzazione di piani comuni di supporto alla programmazione delle attività didattiche per il miglioramento della cultura professionale e manageriale del personale, anche tramite scambi culturali e professionali con altre Amministrazioni, Università ed Istituzioni accademiche a livello nazionale e internazionale. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere per le politiche della formazione sono scelti fra Prefetti, dirigenti generali o esperti di particolare e comprovata qualificazione.

L'art. 12 stabilisce il trattamento economico del personale in servizio di diretta collaborazione del Ministro, differenziandolo in ragione dei diversi gradi di responsabilità.

L'art. 13 ribadisce il principio dell'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato; pur non essendo, pertanto, necessaria la formale redazione della relazione tecnica prevista dall'articolo 3 della legge n. 208 del 1999, si ritiene comunque di fornire alcuni elementi al riguardo.

Le disposizioni concernenti l'ordinamento degli Uffici di diretta collaborazione contenute nell'allegato schema di regolamento costituiscono la puntuale attuazione di una disposizione di legge vigente che, come precisato nell'articolato, deve trovare attuazione in condizioni di sostanziale invarianza della spesa.

Tutti gli uffici previsti e regolamentati nell'unito provvedimento sono già presenti nell'attuale struttura organizzativa del Ministero ed i relativi contingenti di personale sono individuati senza alcuna modifica delle dotazioni organiche del Ministero stesso o incrementi rispetto al personale attualmente assegnato.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 193/01

Roma, addì 12 lugli 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

MINISTERO dell'INTERNO

Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero n.159/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 luglio 2001

N. della Sezione: 159/2001

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 21-1/A-26, in data 23 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Vista la pronuncia interlocutoria in data 4 giugno 2001 e la risposta dell'Amministrazione con nota prot. n. 21-1-A-26, in data 18 giugno 2001;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi ;

PREMESSO

Con la suindicata relazione del 23 maggio 2001, il referente Ministero dell'interno ha esposto che l'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo "il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400". La medesima norma prevede che "con lo stesso provvedimento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".

Per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, lo stesso articolo 17, comma 4-bis, stabilisce che "tale uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione".

Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", che all'articolo 7 detta principi e criteri direttivi ai quali debbono attenersi i regolamenti riguardanti la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

È stato pertanto predisposto lo schema del regolamento in esame, nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, in quanto l'articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del precedente comma 2 dello stesso articolo 17, il quale prevede, appunto, l'adozione di un siffatto provvedimento. L'assetto interno degli uffici di diretta collaborazione è demandato, invece, a decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Lo schema in esame si compone di 13 articoli, rubricati come segue:
articolo 1: Definizioni;

- articolo 2: Uffici di diretta collaborazione;
- articolo 3: Capo di gabinetto;
- articolo 4: Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
- articolo 5: Servizio di controllo interno;
- articolo 6: Ufficio stampa;
- articolo 7: Segreteria del Ministro;
- articolo 8: Segreteria tecnica del Ministro;
- articolo 9: Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- articolo 10: Personale degli uffici di diretta collaborazione;
- articolo 11: Consiglieri del Ministro;
- articolo 12: Trattamento economico;
- articolo 13: Invarianza degli oneri.

Con pronuncia interlocutoria del 4 giugno 2001 la Sezione ha chiesto al Ministero ulteriori elementi di valutazione in ordine al concerto preventivamente intervenuto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, nonché in ordine alla consultazione delle organizzazioni sindacali; ha inoltre anticipato alcune osservazioni su singole parti dello schema, facendo anche presente l'esigenza di un aggiornamento terminologico delle denominazioni dei Ministeri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Ministero dell'interno ha dato riscontro a tale pronuncia con la summenzionata nota del 18 giugno 2001.

CONSIDERATO

1. - Come già sottolineato nella precedente pronuncia interlocutoria della Sezione, lo schema di regolamento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, deve essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Corrispondendo alla richiesta formulata con detta pronuncia, in ordine a maggiori elementi sul concerto intervenuto tra le Amministrazioni interessate, il Ministero dell'interno ha riferito che si sono svolte apposite riunioni presso la Presidenza del Consiglio ed in tali occasioni sono state fatte osservazioni, da parte del Ministro della funzione pubblica, poi formalizzate con nota del 12 febbraio 2001, nella quale si sottolineava la necessità di ridurre la dotazione complessiva del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione e la necessità di inserire nello schema la disciplina occorrente per il caso che ai vertici degli uffici in argomento fosse preposto personale estraneo all'Amministrazione.

Su tali punti il Ministero fa presente di aver provveduto a ridimensionare la dotazione complessiva riducendola di trenta unità e di aver precisato, all'articolo 10, comma 2, dello schema, che l'attribuzione degli incarichi di maggior delicatezza a funzionari della carriera prefettizia discende dalle norme generali dettate dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Riguardo a tale ultima questione il Collegio deve però osservare che la disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministro assume, con ogni evidenza, un carattere di specialità rispetto alle norme riguardanti propriamente il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, di cui al citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Non sembra, pertanto, che le disposizioni del citato articolo 12, comma 1, di detto decreto legislativo possano risultare preclusive della possibilità del Ministro di affidare le funzioni di maggior rilievo e delicatezza ad estranei all'Amministrazione, così come avviene normalmente in altri Ministeri.

Si segnala quanto sopra richiamando in particolare l'attenzione del Ministro della funzione pubblica su tale punto, in sede di esame definitivo del provvedimento nell'ambito del Consiglio dei Ministri.

2. - Per quanto riguarda la salvaguardia del principio "dell'invarianza della spesa", posto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione dell'interno fa presente che le disposizioni in esame riguardano uffici già previsti nell'attuale struttura organizzativa del Ministero e che i contingenti di personale ad essi destinati sono stati individuati senza alcuna modifica delle attuali dotazioni organiche del Ministero stesso e senza apportare variazioni in aumento rispetto al personale attualmente assegnato ad essi.

Soggiunge che da parte dell'Amministrazione del tesoro, d'altronde, non sono state formulate osservazioni al riguardo, né in via preventiva, né in sede di Consiglio dei Ministri.

Si segnala, comunque, al Ministero dell'economia e delle finanze, l'esigenza di valutare specificamente - ai fini di cui sopra - anche la consistenza del personale estraneo all'Amministrazione da adibere agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno, nell'ambito dell'esame definitivo del provvedimento in sede di Consiglio dei Ministri.

3. - In ordine alla documentazione prodotta dalle organizzazioni sindacali, il Ministero sottolinea che l'organizzazione degli uffici non è oggetto di contrattazione e che l'avviso delle stesse organizzazioni in proposito non può comunque vincolare le decisioni da adottare nella materia.

Tuttavia, si aggiunge, l'osservazione più ricorrente delle organizzazioni sindacali, relativa alla determinazione con specifico accordo decentrato della retribuzione per il personale contrattualizzato, anche a livello dirigenziale, appare conciliabile con la previsione dell'articolo 12 dello schema, il quale espressamente stabilisce che la misura dell'indennità accessoria è determinata con decreto del Ministro - soltanto in via transitoria, in attesa di specifica disposizione contrattuale.

Per quanto riguarda, invece, il personale della carriera prefettizia, successivamente alla consultazione sindacale è stato adottato apposito decreto ministeriale, in data 17 marzo 2001, con il quale sono stati individuati, ai soli fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione, i posti di

funzione del suddetto personale, in modo da consentire la determinazione dell'indennità secondo quanto stabilito dal primo accordo contrattuale della categoria relativo al biennio 2000-2001.

4. - Relativamente ad alcune osservazioni di dettaglio prospettate dalla Sezione il Ministero puntualizza, in particolare, che il "portavoce" del Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, non deve necessariamente far parte dell'Ufficio stampa, costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti; sottolinea, inoltre, che l'attuale formula dell'articolo 11, comma 1, dello schema, se posta in relazione con quanto previsto al successivo comma 7, appare idonea a consentire la possibilità di scelta dei consiglieri del Ministro anche tra soggetti esterni all'Amministrazione.

Per quanto concerne il detto "portavoce", viene sottolineata l'opportunità di prevedere, nel regolamento, che la scelta del medesimo possa avvenire anche nei confronti di soggetto "esterno all'Amministrazione", come espressamente stabilito dal citato articolo 7, comma 1, della legge n. 150 del 2000.

5. - Nel prendere atto dei suindicati elementi, la Sezione ritiene di dover ulteriormente osservare quanto segue:

- a) per quanto riguarda il trattamento economico, tenuto anche conto delle esigenze poste dal menzionato principio della "invarianza della spesa", sembra necessario integrare le previsioni dell'articolo 12 dello schema con l'indicazione, nei casi in cui manchi un riferimento al riguardo (come al comma 1, lettera "f" e al comma 2) di un criterio di ragguaglio del trattamento economico stesso, in modo che sia espressamente previsto che esso non possa superare quello già riservato agli appartenenti a categorie di dipendenti in posizione analoga;
- b) come già precedentemente rilevato, occorre integrare il richiamo alla consultazione dei sindacati con l'indicazione, sia pure sommaria, degli argomenti in tale consultazione trattati;

c) nell'ipotesi che l'Amministrazione intenda discostarsi dalle indicazioni contenute nel presente parere si fa presente che la motivazione di tale scostamento dovrà essere riportata nelle premesse del provvedimento, secondo quanto indicato al punto 2.2.4. della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante la "Guida alla redazione dei testi normativi".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione

(dott.ssa Licia Grassucci)



Visto

Il Presidente della Sezione

Corrado Calabrò





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 160/01

Roma, addì 13. 06. 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero **159/2001** emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

Ministero dell'Interno

-Gabinetto-

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Berba Falco



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2001

N. della Sezione: 159/01

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 21-1/A-26, in data 23 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali) chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

PREMESSO:

Espone il referente Ministero dell'interno che l'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo "il

Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400". La medesima norma prevede che "con lo stesso provvedimento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".

Per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, lo stesso articolo 17, comma 4-bis, stabilisce che "tale uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione".

Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", che all'articolo 7 detta principi e criteri direttivi ai quali debbono attenersi i regolamenti riguardanti la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

È stato pertanto predisposto lo schema del regolamento in esame, nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, in quanto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del precedente comma 2 dello stesso articolo 17, il quale prevede, appunto, l'adozione di un simile provvedimento. L'assetto interno degli uffici di diretta collaborazione è demandato, invece, a decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Lo schema in esame si compone di 13 articoli, rubricati come segue:

articolo 1: Definizioni;

articolo 2: Uffici di diretta collaborazione;

articolo 3: Capo di gabinetto;

articolo 4: Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

articolo 5: Servizio di controllo interno;

articolo 6: Ufficio stampa;

articolo 7: Segreteria del Ministro;

articolo 8: Segreteria tecnica del Ministro;

articolo 9: Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

articolo 10: Personale degli uffici di diretta collaborazione:

articolo 11: Consiglieri del Ministro:

articolo 12: Trattamento economico:

articolo 13: Invarianza degli oneri.

CONSIDERATO:

Il Ministero dell'interno ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento in oggetto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, deve essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Di un simile concerto tra le diverse Autorità che provvedono alla proposta è fatto anche cenno nel preambolo dello schema in esame.

Rileva, tuttavia, la Sezione che da parte del predetto Ministero dell'interno non vengono forniti elementi in ordine alle modalità con le quali sono state stabilite le necessarie intese preventive con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, menzionati nel detto preambolo.

Né può ritenersi che tali intese possano essere surrogate dall'esame effettuato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri che, a quanto viene fatto presente, è stato effettuato nella seduta dello scorso 17 maggio. Trattasi, infatti, di provvedimento che richiede una specifica valutazione, sotto il profilo tecnico-finanziario, in ordine all'effettiva salvaguardia del principio "dell'invarianza della spesa", posto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, da accertare attraverso la concreta valutazione degli oneri derivanti dalle previsioni relative alle dotazioni organiche e dai relativi compensi, non essendo evidentemente sufficienti, a tale scopo, formulazioni del tutto generiche, come quelle contenute nell'articolo 13 dello schema.

Ai fini dell'ulteriore seguito dell'iniziativa, dovrà essere pertanto predisposta l'idonea documentazione integrativa, concernente le questioni sopra ricordate.

Osserva, poi, il Collegio che sono stati invece trasmessi dal Ministero riferente gli atti relativi alla consultazione delle organizzazioni sindacali, anche se sui risultati e sulle proposte emerse in tale sede il Ministero stesso non formula osservazioni di alcun genere.

Anche su tali questioni, di cui occorrerà far cenno nelle premesse del provvedimento, si rende necessario che vengano fornite maggiori delucidazioni.


Fin da ora si fa comunque presente l'opportunità di precisare, all'articolo 6, che il "portavoce" del Ministro deve essere un soggetto iscritto all'albo dei giornalisti, in conformità alle norme generali vigenti in materia; di precisare, altresì, all'articolo 11, comma 1, che i consiglieri del Ministro possono essere scelti anche tra soggetti esterni all'Amministrazione, in correlazione, del resto, con quanto previsto all'articolo 13, comma 2, riguardo al trattamento economico. A tale ultimo riguardo si sottolinea l'esigenza di una espressa pronuncia in merito del competente Dicastero del tesoro.

Essendosi iniziata la nuova legislatura, si richiama, infine, l'attenzione del Ministero sull'esigenza di provvedere anche all'aggiornamento terminologico delle denominazioni dei Ministeri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa degli elementi di cui in motivazione.

Visto
Il Presidente della Sezione
(Corrado Calbrò)



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Antonio Serrao)





Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ufficio Ordinamento della P.A.
N. 21-1-A-26

Roma, 18 giugno 2001

- AL CONSIGLIO DI STATO
Segretariato Generale
Piazza Capo di Ferro, 13

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'Interno".

Si fa riferimento al parere n. 160/01, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti di Governo di codesto Consesso nell'adunanza del 4 giugno 2001, in merito allo schema di decreto presidenziale recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Interno".

Al riguardo, codesto Consesso ha rappresentato di non poter pronunciare il parere definitivo sul provvedimento, non essendo stati forniti gli elementi necessari ai fini dell'espressione dello stesso.

In particolare, è stato rilevato che non risulta allegata la documentazione relativa alle preventive intese con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, non essendo sufficiente la mera menzione nel preambolo del concerto tra le Amministrazioni interessate.



Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

. 2 .

In proposito, si fa presente che il provvedimento in oggetto è stato sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri il 17 maggio u.s..

Comunque, in precedenza, si sono svolte apposite riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame del provvedimento ed in quelle sedi sono state formulate osservazioni dal Ministro per la funzione pubblica, successivamente formalizzate con nota del 12 febbraio 2001 (all. 1).

In particolare, è stato rilevato che la dotazione del personale che dovrebbe operare presso i predetti Uffici risulta eccessiva rispetto a quella prevista negli analoghi schemi di regolamento che interessano amministrazioni ministeriali di analogo rilievo. E' stata, altresì, rappresentata l'opportunità di modificare la disciplina relativa all'individuazione del personale cui affidare la responsabilità degli Uffici di diretta collaborazione, nel senso di prevedere la preposizione di personale esperto, anche estraneo all'Amministrazione, secondo il principio stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 300/99.

Per quanto concerne la dotazione del personale in servizio presso i predetti Uffici, si fa presente che, nell'ambito del contingente complessivo, la dotazione riferita al personale appartenente alla carriera prefettizia appare, invero, di dimensioni contenute, essendo pari a circa 70 unità, tanto più ove si considerino i numerosi e delicati compiti dallo stesso svolti a supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione nelle sue varie componenti, quali l'amministrazione generale, nel senso di



Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

. 3 .

supporto della rappresentanza del Governo sul territorio, l'ordine e sicurezza pubblica, la difesa civile e le politiche di protezione civile.

Ad ogni buon conto, al fine di aderire al predetto rilievo, si è provveduto a ridurre la dotazione complessiva di trenta unità rispetto all'originaria previsione.

Per quanto concerne, invece, i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, la scelta di affidare funzioni di estrema delicatezza e di particolare responsabilità, quali quelle di Capo e Vice Capo di Gabinetto e di Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio Legislativo, ad estranei all'Amministrazione civile dell'interno, sebbene individuati nell'ambito di particolari e qualificate categorie, non appare essere consentita dalle disposizioni recate dal d.leg.vo n. 139/2000, relativo al riordino della carriera prefettizia, che prevede, espressamente, tra le funzioni da attribuire a Prefetti quelle di Capo di Gabinetto del Ministro e di Direttore dell'Ufficio Legislativo.

In tal senso, si è provveduto a modificare l'art. 10, comma 2 del provvedimento, nel senso di richiamare, per il conferimento degli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio legislativo e relazioni parlamentari, la disciplina dettata dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 139/2000. Tale norma afferma il principio secondo cui i predetti incarichi sono conferiti a Prefetti, in analogia a quanto già previsto per gli incarichi di Capo Dipartimento o Uffici di livello equivalente.

Per quanto concerne le osservazioni formulate, con nota del 9



Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

. 4 .

febbraio 2001, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (all. 2), le stesse sono state recepite integralmente nel provvedimento.

Codesto Consesso ha, inoltre, rilevato che il decreto in esame richiede una specifica valutazione, sotto il profilo tecnico-finanziario, circa la salvaguardia del principio “dell’invarianza della spesa”, posto dall’articolo 14, comma 2, del d.lg. n. 29/93.

Al riguardo, si fa presente che le disposizioni di cui al presente provvedimento riguardano uffici già previsti nell’attuale struttura organizzativa del Ministero ed i contingenti di personale ad essi destinati sono stati individuati senza alcuna modifica delle dotazioni organiche vigenti del Ministero stesso ovvero senza apportare incrementi rispetto al personale attualmente ad essi assegnato.

Peraltro, lo stesso Ministero del tesoro, in sede di Consiglio dei Ministri, ha espresso il proprio assenso all’ulteriore corso del provvedimento non avendo formulato, al riguardo, alcuna osservazione preventiva.

In ordine alla documentazione prodotta dalle Organizzazioni sindacali, si fa presente che la configurazione strutturale degli uffici, riservata a fonti normative primarie o secondarie e ad atti organizzativi di regime pubblicistico, non è oggetto di contrattazione, non avendo le Organizzazioni sindacali un generalizzato potere di partecipazione alla determinazione del contenuto dell’atto organizzatorio, anche se resta, comunque, fermo il principio



Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

. 5 .

secondo cui la Pubblica Amministrazione, una volta acquisita l'opinione delle Organizzazioni, non è tenuta a modificare il progetto predisposto, essendo questa materia attinente alla propria sfera decisionale.

Tuttavia, per quanto riguarda l'osservazione più ricorrente, concernente la determinazione della retribuzione per il personale contrattualizzato, anche di livello dirigenziale, che, ad avviso delle Organizzazioni sindacali, dovrebbe essere riservata ad uno specifico accordo decentrato, si fa presente che l'art. 12 del provvedimento in esame non sembra ledere l'autonomia contrattuale, in quanto stabilisce che la misura dell'indennità accessoria è determinata con decreto del Ministro soltanto in via transitoria, in attesa di specifica disposizione contrattuale.

Per quanto concerne, invece, il personale della carriera prefettizia, successivamente alla convocazione delle predette Organizzazioni sindacali, avvenuta come già detto il 2 febbraio u.s., è stato emanato un apposito decreto ministeriale in data 17 marzo 2001 (all. 3), con il quale sono stati individuati, ai soli fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione, i posti di funzione del predetto personale, in modo da consentire la determinazione dell'indennità secondo quanto stabilito dal primo accordo contrattuale della categoria relativo al biennio 2000 - 2001.

In ordine all'ulteriore osservazione relativa al "portavoce" del Ministro, si rileva che l'art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150 non prevede che lo stesso debba essere iscritto all'albo dei giornalisti, essendo tale requisito



Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

. 6 .

richiesto soltanto per il personale che costituisce l'Ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

In merito alla modifica suggerita da codesto Consesso all'art. 11, comma 1, relativa all'esigenza di specificare che i Consiglieri del Ministro possano essere scelti anche tra soggetti esterni all'Amministrazione, si ritiene che la formulazione attuale, facendo un generico riferimento "a persone dotate di rilevante professionalità", non escluda tale eventualità e non sembra pertanto possa incidere sulla libera determinazione del Ministro nella scelta dei propri Consiglieri.

Quanto sopra, anche tenuto conto che il comma 7 dello stesso articolo 11, nel disciplinare lo status del rapporto che viene ad instaurarsi con i Consiglieri, già prevede la possibilità che i predetti siano scelti tra personale esterno all'Amministrazione.

Infine, si comunica che si è provveduto all'aggiornamento terminologico della denominazione di Ministeri, ai sensi della legge 30 luglio 1999, n. 300.

Tanto premesso, si trasmettono, ad integrazione di quanto già inviato con nota del 23 maggio u.s., n. 15 copie della documentazione citata nella presente nota, necessaria al fine dell'emanazione del parere di codesto Consesso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE
(Carlo Mosca)

CISL FPS 

Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi

COORDINAMENTO NAZIONALE

MINISTERO INTERNO

00161 Roma - Via Lancisi, 25

Tel. 06/44007416 - Fax 06/44007417 - E-mail spintern@tin.it

DESTINATARIO: PREFETTO ROBERTO SORGE

MITTENTE: C.I.S.L. INTERNO

7

13.2.01

N. FOGLI, COMPRESO IL PRESENTE: 3

DATA: 6.2.2001

NOTE:

**SI RITRASMETTE LA NOTA INVIATA QUESTA MATTINA IN QUANTO
LA STESSA CONTENEVA DEI REFUSI.
SI RINGRAZIA.**

Ufficio Generale degli
15 FEB 2001
04 204 | 508

Roma, 6 febbraio 2001



Ministero Interno

All'On.le Enzo BIANCO
Ministro dell'Interno

All'On.le Gianfranco SCHIETROMA
Sottosegretario di Stato all'Interno

Al Peretto Roberto SORGE
Direttore Generale del Personale

Con la presente la scrivente Organizzazione sindacale intende confermare e sintetizzare compiutamente la propria posizione, già avanzata nel corso della riunione di venerdì 2 presieduta dal Sottosegretario Schietroma, sui tre provvedimenti concernenti la riorganizzazione, a livello centrale e periferico, dell'Amministrazione dell'Interno.

Una premessa è d'obbligo: appare indispensabile, per chiarire meglio il disegno del Governo sul futuro assetto organizzativo del Ministero dell'Interno, che unitamente ai tre citati schemi di provvedimento siano conosciuti, preventivamente, la proposta sui posti di funzione del personale appartenente alla carriera prefettizia e quella relativa alla modifica al D.M. sui posti di funzione della dirigenza contrattualizzata, che di conseguenza delinea con precisione anche le competenze del personale contrattualizzato.

Diramare tre provvedimenti, al posto dei cinque richiesti, a nostro avviso significherebbe partire con una riforma "monca", e, quindi, sostanzialmente inadeguata.

Il giudizio della scrivente, pertanto, non può essere compiutamente espresso in assenza di tali due ulteriori, essenziali documenti. Ribadiamo, in questa sede, la richiesta all'Amministrazione di presentare una proposta in merito, sulla quale faremo pervenire, con sollecitudine, le nostre eventuali osservazioni.

Dipartimenti

Il giudizio potrebbe essere complessivamente positivo. Dobbiamo avanzare, però, una osservazione ed una domanda

La prima: sarebbe opportuno, ferma restando la responsabilità dei Dipartimenti quali centro di costo, prevedere l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, di un Ufficio del bilancio, con compiti di coordinamento e di politica delle risorse unitaria per l'intera Amministrazione, in particolare in occasione della predisposizione del Documento di programmazione economica e finanziaria e, successivamente, della legge finanziaria.

La seconda: come si provvede all'amicolazione dei Servizi e delle Divisioni?

Uffici Territoriali del Governo

Il giudizio potrebbe essere complessivamente positivo, sul testo che è uscito dal Consiglio dei Ministri (in prima lettura), con due osservazioni.

La prima è riferita all'art. 2, comma 2: all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b) si provvede con personale della carriera prefettizia, a quelli di cui alla lett. c) con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

La seconda: non si fa il minimo cenno agli Uffici di riscontro amministrativo. Secondo la scrivente gli stessi potrebbero essere ridotti nel numero (dieci?), rispetto a quelli attualmente operanti, ma necessitano di una radicale riorganizzazione al fine di metterli in condizione di funzionare con maggiore efficacia ed efficienza.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari

Il testo, nell'attuale formulazione, appare sbagliato e per certi aspetti addirittura illegittimo.

Lo stesso dovrebbe disciplinare soltanto la individuazione degli uffici e fissare l'organico complessivo.


Per quanto riguarda la retribuzione cosiddetta accessoria:

- per il personale contrattualizzato, essendo la materia di esclusiva competenza contrattuale, occorrerebbe fare un rinvio alla stipula di uno specifico accordo e contestualmente convocare il relativo tavolo negoziale;
- per la dirigenza contrattualizzata, identica previsione;
- per la carriera prefettizia, in attesa della definizione del primo contratto di lavoro, determinare la retribuzione accessoria attualmente in godimento (lavoro straordinario).

Per quanto riguarda i posti di funzione, sia della carriera prefettizia che della dirigenza contrattualizzata, non è possibile disciplinare con un regolamento una competenza che è affidata ad altre sedi normative, pertanto, occorrerebbe soltanto fare un rinvio alle scelte che verranno assunte in quelle sedi.

Nel ribadire che in assenza delle altre due bozze di provvedimento la scrivente ritiene, al momento, di dover sospendere il proprio giudizio, si resta in attesa di conoscere, in via preventiva rispetto alla diramazione ufficiale dei documenti in argomento, la proposta definitiva.

IL COORDINATORE GENERALE
(Paolo BONOMO)






CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA
FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBLICA
UNIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DELLO STATO
U. NA. DI. S

Il Segretario Generale

Direttore Generale degli A.A. e del Personale Archivio Ufficio Organizzazione
PROTOCOLLO
OR 2104/406



Al Ministero dell'interno
Gabinetto
R O M A

OGGETTO: schemi di DD.P.R. riguardanti l'organizzazione del Ministero dell'interno, la costituzione dell'U.T.G. e il regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4
6.2.01

Si fa riferimento alle note n. 15006/9/2(5)/Sett. AA.GG.A.C. del 20.12.2000 e n. 15006/9/2(7B)/Sett. del 27.1.2001 e all'incontro del 2.2 u.s. concernenti i regolamenti indicati in oggetto.

Come già accennato nel corso del richiamato incontro, l'UNADIS ritiene inadeguata la prevista strutturazione del Ministero, poiché non contempla un Ufficio che dia unitarietà di indirizzo e coordinamento di tutte le Direzioni centrali per le risorse finanziarie e strumentali. Né a siffatta esigenza potrà assolvere il previsto Consigliere economico del Ministro la cui funzione è rivolta, secondo il principio della separazione della direzione politica dalla gestione, alle strategie.

La stessa carenza si riscontra per un Ufficio della comunicazione e della informazione istituzionale, articolato secondo le funzioni da assolvere in sede centrale e periferica, che curi in modo compiuto e obbiettivo i compiti specificati nella legge n. 150/2000, assicurando indirizzo uniforme, coordinamento e controllo. Ove, peraltro, non si voglia procedere con l'istituzione di apposito, nuovo Ufficio, in linea con una soluzione prescelta da altri Ministeri, si ritiene che le funzioni di cui trattasi possano essere attribuite, (pur ponendo in conto possibili difficoltà nella definizione dei rapporti con il Dipartimento della P.S.), alla Direzione Centrale per la documentazione, perché già adusa ai flussi informativi e perché bisognosa di più persistenti e quotidiane attribuzioni che la sottraggano in modo definitivo alle oscillazioni di impegno che hanno caratterizzato la sua esistenza.

Le funzioni in questione attengono fondamentalmente e comunque in modo assolutamente preponderante all'attività gestionale della P.A. e pertanto si ritiene che esse non possano essere assolve dall'Ufficio Stampa del Ministro, (unica struttura informativa prospettata) che ha un ambito operativo più ristretto e con finalità più marcatamente politica; inoltre, sotto il profilo organizzativo esso risulterebbe sottodimensionato così come configurato, mentre si appalesa esuberante per le esigenze esclusive del Ministro.

2000. 6881073/A



CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA
FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBLICA
UNIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DELLO STATO
U. NA. DI. S

Relativamente agli altri Uffici di diretta collaborazione del Ministro si ribadisce l'impressione, già espressa, dell'eccessiva indeterminatezza di indicazioni riguardanti il livello dirigenziale e l'appartenenza al ruolo prefettizio dei dirigenti di vari uffici, il trattamento economico del personale esterno, il mancato riferimento all'art. 19 del d. lgvo 29/93 per gli incarichi esterni, l'eccessiva percentuale del 30% di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato senza, peraltro, indicazione del trattamento economico di riferimento e della fonte di finanziamento della spesa.


Si auspica una rivisitazione dello schema del D.P.R. in questione e una nuova presentazione per l'esame.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Roma, 5.2.2001


D'AGHILLE ELAVIO

SEGRETARIO GENERALE



Unione Nazionale Sindacati Autonomi
Segreteria Nazionale

Roma, li 7 febbraio 2001
Prot.n. 23/2001



AL MINISTRO DELL'INTERNO

On.le Enzo Bianco

Roma

Al Sottosegretario con delega al
Personale del Ministero dell'Interno

On.le Schietroma

Roma

Al Direttore Gen.le dell'Amm.ne Gen.le
E per gli Affari del Personale

Prefetto Sorge

Roma

Al Direttore Centrale del Personale

Prefetto Penta

Roma

Al Direttore dell'Ufficio di Organizzazione
Direzione Gen.le dell'Amm.ne Gen.le

e per gli Affari del Personale - **dr.ssa Pria**

Roma

9.2.01

OGGETTO: Trasmissione documento dell'Unsa-Interno con le osservazioni relative a :

- Schema di D.P.R. recante regolamento agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (art.14, comma 2, d.lgs. 29/93 ed art.7 d.lgs.300/1999);
- Schema di D.P.R. recante regolamento di Organizzazione del Ministero dell'Interno;
- Schema di D.P.R. recante regolamento di costituzione dell'Ufficio Territoriale del Governo.

Si trasmette in allegato il documento della scrivente Organizzazione, contenente le proprie valutazioni in ordine ai progetti in oggetto.

Si coglie l'occasione per esternare la propria contrarietà per l'inqualificabile atteggiamento tenuto da codesta Amministrazione in occasione della riunione del 2 febbraio 2001 nei confronti delle Organizzazioni Sindacali Autonome.


Ci si riferisce da un lato all'ingiustificata attesa, protrattasi per quasi un'ora, dall'altro al fatto che le delegazioni autonome abbiano dovuto cambiare, scrivendo a mano ed in modo precario, i cartellini indicatori delle sigle sui tavoli, ove erano rimasti quelli, redatti invece a stampa a cura dell'Amministrazione, dei Confederali.

Questi particolari sono indici di chiaro dispregio nei confronti di Sindacati, che pure rappresentano consistenti fette di Personale e sono lesive delle loro immagini; tanto più gravi risultano questi comportamenti omissivi, in quanto messi in atto dai vertici dell'Amministrazione, che dovrebbero essere i garanti dell'equità e della legalità.

Tanto si doveva

IL SEGRETARIO NAZIONALE AGG.

dr.ssa Michela Petrilli



L'analisi del progetto di riorganizzazione del Ministero dell'Interno, a giochi già fatti, si riduce ad un discorso meramente politico, volto a valutare le direttive strategiche dell'attuale politica amministrativa.

Occorre riflettere sul ruolo e, quindi, sulla qualità delle analisi di valutazione condotte sotto il profilo sia delle metodologie utilizzate, sia del processo di elaborazione e di diffusione dei giudizi. L'analisi deve necessariamente partire dal raffronto tra i quattro principi essenziali ispiratori del riordino "Bassanini" e la strutturalizzazione reale del Ministero Interno.

L'applicazione del primo principio, quello del **decentramento delle funzioni e dell'attribuzione dei poteri e dei compiti al livello organizzativo più possibile vicino all'utente finale**, e del secondo, quello della **semplificazione e liberalizzazione**, con una reingegnerizzazione delle procedure e l'abolizione di controlli preventivi di tipo impeditivo, si potrebbero ricercare nel regolamento sugli Uffici Territoriali del Governo, che va letto, però, in modo combinato con il d.lgs.19.5.2000, n.139 sul Personale della carriera prefettizia.

In merito agli UTG, che nello spirito del provvedimento dovrebbero avere la funzione strategica di diffondere il processo di semplificazione della struttura sul territorio e della razionalizzazione, poco o niente si può incidere su un provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri e, quindi, non passibile di alcuna modifica.


Pur tuttavia si ritiene necessario sottolineare come da una lettura "ad incastro" del regolamento e del d.lgs.139/2000, risulti evidente la predisposizione di provvedimenti normativi creati all' unico scopo di studiare delle funzioni di governo da assegnare ai prefettizi, che dal provvedimento loro dedicato traggono benefici enormi, a tutto discapito del rimanente Personale.

Lo stesso regolamento sugli UTG va contro il proclamato processo di federalismo dello Stato, perché concentra competenze molteplici in capo ad un Ufficio che rimane espressione del Governo centrale, e costituisce un sostanziale "tradimento" dei principi proclamati dallo stesso Bassanini nell'art. 12 lettera H della legge delega n.59/1997.

Ora, come si può attuare una modifica di così vasta portata con il proclamato intento di arrivare vicino all'utente finale, se poi non si analizza nel merito il Personale che di fatto tratta con il "cliente"; esso non viene menzionato, se non in maniera criptica all'art.8, ove si afferma che "limitatamente all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere (a, (b e (c del comma 2 dell'art.1, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno e, in particolare, con personale della carriera prefettizia" ed ancora " Alla gestione dei servizi comuni ed all'esercizio delle funzioni strumentali nelle strutture unitarie..... si provvede, in relazione alle mansioni da espletare, con Personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno"oppure al comma 1 dell'art.9, ove si parla di "restanti profili...".

Analogamente, l'art.9, comma 1 del precitato regolamento sugli UTG stabilisce "modalità di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al medesimo decreto" e che "l'organizzazione interna degli UTG è stabilita con decreti di natura non regolamentare....."

La scelta semantica non è un caso; il personale dei ruoli civili ha mansioni, quello prefettizio ha funzioni: l'accezione terminologica detta da sola la differenza perché alla parola mansione è chiaramente sottesa un'accezione strumentale dei compiti mentre nel termine funzioni si evidenzia in particolare la responsabilità del lavoro svolto.



Unione Nazionale Sindacati Autonomi
Segreteria Nazionale

E' chiaro il divario anche normativo che viene a crearsi tra i "gruppi", i prefettizi con norma di legge, i "rimanenti" con decreti di natura non regolamentare, dopo che la citata tabella A del d.lgs. 139/2000 ha già assegnato tutte le competenze in capo ai prefettizi.

Nulla si dice, invece, del reale destino dell'Area C, per esempio, che sia nel settore amministrativo, che in quello di ragioneria, risulta completamente compressa dalla carriera prefettizia, la quale si arroga compiti finora svolti dai contrattualizzati, come ripete continuamente ed in modo ossessivo lo stesso regolamento (vedasi artt. 8,9 comma 3, 12 comma 3, 13 comma 2).

Quali saranno allora le prospettive di quest'Area contrattualizzata direttiva, che nel resto del Comparto ha la responsabilità di precisi settori di competenze e negli UTG viene completamente dimenticata?

Che fine ha fatto l'accordo sottoscritto il 26.2.1998 tra Amm.ne ed OO.SS. al termine di estenuanti trattative, ove all'art.4 si prevedeva espressamente che " L'amm.ne provvederà ad attribuire le funzioni previste dal D.P.R.n.1219/1984 e dal D.P.R. 44/1990 al personale inquadrato nei profili di 7, 8 e 9 qualifica, tenendo distinte le competenze proprie della carriera prefettizia in modo da evitare sovrapposizione di ruoli".

Con vero e proprio colpo di mano l'Amm.ne ha attribuito con provvedimento di legge tutte le funzioni solo ai prefettizi.

Come sempre, i contrattualizzati di area C continueranno forse nei secoli a svolgere mansioni di tipo esecutivo, mentre il merito andrà tutto ai prefettizi, che dalle funzioni loro assegnate, poi, trarranno benefici economici non indifferenti, se si legge con attenzione l'art.50 della Finanziaria 2001?

In che rapporto questo Personale contrattualizzato si verrà a trovare con i dipendenti delle altre Amministrazioni assorbite dagli UTG, ove i processi di riqualificazione sono stati già in buona parte ultimati, mentre nel nostro si sta ancora disquisendo sul sesso degli angeli?

E il rimanente Personale delle aree A e B che sorte avrà? Non è dato saperlo!

Come può, quindi, il dipendente, coinvolto in un processo così "catastrofico" di cui non comprende lo scopo finale sentirsi parte integrante di un'Amministrazione, che sembra solo voler clonare all'infinito vecchi stereotipi organizzativi di tipo napoleonico?


Non si riorganizza un sistema solo sulla sommità, senza predisporre adeguatamente le fondamenta, altrimenti l'edificio rischia il crollo totale.

Infine, dal comma 2 dell'art.9 non si evince quali siano i criteri di efficacia, economicità e flessibilità che gli UTG intendano adottare, perché dal disegno approvato questi tre principi sembrano per ora solo dichiarazioni di principio, che rischiano di rimanere tali a causa delle carenze sopra evidenziate, in particolare per quanto attiene alla farraginosità delle strutture, che si andranno a creare, e per la nebulosa gestione del Personale.

Il terzo principio della riforma Bassanini, quello dell'**assimilazione del lavoro pubblico al privato**, con la progressiva contrattualizzazione dei rapporti e l'estensione di istituti e giurisdizione comune alla burocrazia a tutti i livelli, tocca direttamente il problema nodale del Personale del Ministero dell'Interno, della sua sovrapposizione legata alla compresenza di due ruoli diversi, l'uno pubblico (i prefettizi), l'altro privato (i contrattualizzati).

La nostra Organizzazione, unica nel Ministero, si fece portatrice di un ricorso per incostituzionalità dell'art.2 del d.lgs.29/93, con un ricorso incidentale al Tar Veneto nel 1994, tuttora pendente.

Già dalla emanazione di quella norma di privatizzazione rilevammo, infatti, che una vera attuazione di tale processo avrebbe necessitato di un'omologazione dei regimi giuridici tra prefettizi e contrattualizzati, perché è impensabile che un processo di tale portata innovativa



Unione Nazionale Sindacati Autonomi
Segreteria Nazionale

possa essere ultimato realmente con la compresenza nello stesso luogo e con le medesime competenze di Personale a regime differenziato.

La soluzione salomonica è stata apportata dal "di fuori" con il decreto legislativo 139/2000, che di fatto avoca tutte le competenze in capo ai prefettizi, ed è un nonsenso che il Personale contrattualizzato privatizzato possa dipendere da personale pubblico, onnipotente ed al di sopra delle parti.

L'ultimo principio, la **netta distinzione tra la politica e l'amministrazione**, è riconducibile da un lato al disegno sugli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dall'altro al progetto di riordino del Ministero vero e proprio.

Dall'analisi dei due progetti emerge chiaramente che il Ministero si è attenuto solo nell'immagine esteriore alle novità introdotte dal d.lgs.29/93; di fatto permane un'impostazione di tipo weberiano della burocrazia.

La struttura organizzativa per essere realmente moderna dovrebbe in primo luogo attuare una chiara distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di direzione degli apparati; ciò non avviene se si considera il progetto degli Uffici particolari, ove all'art.5, comma 5, la struttura del servizio di controllo interno viene correttamente ubicata negli Uffici particolari del Ministro, ma viene poi gestita da Prefetti, il che crea un'interconnessione inconcepibile tra vertice politico e vertice amministrativo.

Si dovrebbe invece maggiormente delineare uno staff di "policy advisor" professionale, costituito da esperti scelti dal Ministro in maniera fiduciaria, che si contrapponga dialetticamente alla funzione dirigenziale di attuazione delle dialettiche pubbliche.

Analoghe valutazioni si possono fare per le figure del consigliere per la programmazione strategica (art.10) e del consigliere per le politiche della formazione (art.11).

Il controllo di gestione, poi, grandemente innovato dal d.lgs.286/1999, viene allocato giustamente negli Uffici particolari, ma dovrebbe essere diversamente articolato.


La precitata norma prevede l'internal auditing, la funzione cioè di verifica indipendente operante all'interno ed al servizio di un'organizzazione, istituita con la finalità di esaminare e valutarne le attività.

Perché tale funzione esista realmente, però, occorrerebbe creare nuove figure professionali di "internal auditor" o revisore interno, da inserire in posizioni di staff al massimo vertice dell'Organizzazione per garantire imparzialità e ad un livello di indipendenza all'interno della struttura gerarchica e operativa, per poter svolgere l'attività di revisione autonomamente e senza vincoli gerarchici.

Nel provvedimento in esame il tutto è vanificato dalla presenza dei "Prefetti", all'art.5, comma 5. Considerazioni analoghe alle precedenti si potrebbero formulare anche per gli Uffici di servizio ispettivo, previsti dall'art.11 del regolamento sugli UTG.

La struttura organizzativa dovrebbe prevedere, poi, pochi punti di interfaccia tra organi di indirizzo politico e titolari dei poteri di governo dell'Amministrazione (Capi Dipartimento e Direttori Generali); viceversa assistiamo ad un proliferare di direzioni generali ed all'elevazione al rango di direzione generale di Uffici, quali quello per i sistemi informativi automatizzati, quello del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (che a parer nostro poteva benissimo far parte del Dipartimento di P.S.) e quello per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che vanificano di fatto la portata innovativa del d.lgs.300/99.

Tali Uffici, invece, avrebbero dovuto essere incardinati nell'ambito di un Dipartimento.



Manca visibilmente quella che una moderna "azienda" dello Stato dovrebbe prevedere, un forte orientamento al cliente finale, all'efficacia dell'azione ed alla economicità, cardini della riforma Bassanini.

Da un quadro d'insieme risulta evidente che la preoccupazione principale dell'Amministrazione e del vertice politico è volta unicamente al soddisfacimento delle aspettative di un gruppo di burocrati vecchio stampo, cui occorre assicurare il rispetto della poltrona e l'inamovibilità.

Si assiste, così, nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione alla creazione di ben due Direzioni Centrali analoghe: una per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo e l'altra per i servizi per l'immigrazione, ove un unico semantema fa la differenza e sottolinea la completa incapacità della nostra Amministrazione di cambiare i suoi sistemi logici di organizzazione.

Analogamente ci si chiede perché non prevedere per la gestione delle risorse umane un'unica Direzione Centrale ubicata magari nel Dipartimento per gli Affari Interni; o forse non è stata compresa l'accezione reale della gestione risorse umane?

Qual è la mission che si propongono, quali gli obiettivi a medio e lungo termine che la riorganizzazione intende raggiungere non è dato saperlo; il coinvolgimento delle forze in gioco è, quindi, impossibile e viene meno del tutto l'effetto motivazionale in un contesto in cui il fattore umano è il fattore critico di successo.

Siamo di fronte alla più completa obsolescenza cognitiva e comportamentale dei vertici politici ed amministrativi.

Gli insiemi degli obiettivi da raggiungere in un qualsiasi progetto di riorganizzazione devono essere preventivamente noti, unitamente alla tempificazione di tali obiettivi, ed al relativo impegno delle risorse umane necessarie per ciascuna fase del progetto.

Gli obiettivi devono essere assegnati non in modo autonomo, ma devono essere frutto di un processo di negoziazione, se si vuole davvero conseguirli, altrimenti essi diventano irraggiungibili ed anziché fattore di stimolo si trasformano in fattori altamente demotivanti.

Il rischio che stiamo correndo è questo, manca completamente un processo di negoziazione, la cui assenza rischia di mortificare gli slanci organizzativi e le innovazioni.

La nostra Amministrazione è il prototipo della somma di tutti i difetti della Pubblica Amministrazione italiana, con la sua difesa spasmodica di una classe dirigente, che non vuole cambiamenti e che non intende colloquiare con la base.


Ferruccio De Bortoli, in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera in data 4.2.2001 lucidamente analizzava la situazione della P.A. italiana affermando: "La cultura dell'innovazione è tutt'altro che affermata nel nostro Paese, schiacciata com'è fra la rappresentanza degli interessi, il peso delle corporazioni e la colpevole miopia di conservatori annidati anche e soprattutto nelle imprese".

Per potersi adattare ai cambiamenti sociali sempre più veloci, occorre superare i vecchi schemi logici e le vecchie rigidità, perché occorre maggiore equità, legalità e competitività.

La nostra amministrazione, con i suoi progetti di riorganizzazione-fantasma, ha dato ancora una volta prova di miopia nel concentrarsi su risultati a breve termine, senza preoccuparsi delle condizioni future ed è pervenuta ad una chiara ossificazione, laddove ha espresso una chiara riluttanza verso la possibilità di innovazione.

E' logico a questo punto interrogarsi sulla reale portata della concertazione, che nei fatti ha mostrato le sue pecche: i provvedimenti legislativi vengono prima fatti approvare e poi sottoposti alla valutazione delle Organizzazioni Sindacali, occorre dire Autonome, perché per le Confederali vi è comunque il supporto delle rispettive forze politiche di raffronto.

La possibilità di intervento e di mediazione sindacale viene vanificata completamente negli intenti dell'Amministrazione, la quale però in modo miope dimentica l'esistenza di altri canali possibili



Unione Nazionale Sindacati Autonomi
Segreteria Nazionale

per far conoscere all'opinione pubblica i suoi strani comportamenti, che questa Organizzazione intende utilizzare allo scopo di far emergere il "sommerso" alla luce del sole.

Le diverse unità che cooperano ad un progetto dovrebbero, invece, interagire nella fase preliminare di pianificazione fino a condividere gli obiettivi di ciascuna fase del progetto, tutti coloro che possono influenzare il processo di cambiamento dovrebbero essere coinvolti nella mission, con l'affidamento di precisi obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione delle prestazioni sulla base di tali risultati.

Allora anche l'attribuzione degli emolumenti accessori (il FUA, lo straordinario) avverrebbe correttamente, secondo criteri valutativi delle qualità delle prestazioni.

Il Ministero dell'Interno ha, invece, anche in sede di sottoscrizione del contratto integrativo inteso privilegiare i vecchi canoni dell'anzianità, che avviliscono le aspettative delle fasce lavorative di media e giovane età ed impoveriscono qualsiasi slancio innovativo, fino a pervenire alla consueta teoria confederale dell'appiattimento giuridico e retributivo.

Occorre avviare una politica delle risorse umane, che lasci spazio ai contratti individuali, ora che è stata apposta la firma definitiva alle cosiddette "code contrattuali", che prevedono grandi innovazioni a livello di rapporti individuali di lavoro, dal lavoro interinale al telelavoro, fino alla creazione di un sistema che premi l'impegno individuale, che preveda le promozioni per merito e non per meccanismi ormai deteriorati e vecchio stampo.

Le persone, una volta convinte a cambiare, devono poi disporre delle competenze necessarie nel nuovo contesto, per cui anche la formazione viene ripensata e costruita in un contesto innovativo, che coinvolge tutti gli elementi dell'Amm.ne, dal più basso al più alto in grado.

La formazione ora è vista sempre e principalmente in funzione dei prefettizi, come dichiarata anche dall'art. 3, comma 2 del regolamento di organizzazione del Ministero e all'art.6 del d.lgs.139/2000.

La sola formazione dei vertici non porterà certo ad avanzamenti rilevanti della complessa macchina burocratica.


Deve sussistere, poi, il massimo coordinamento tra interventi che coinvolgono diverse parti dell'organizzazione: si assiste invece alla parcellizzazione del progetto di riorganizzazione con provvedimenti separati e temporalmente distinti tra Amm.ne Civile e Pubblica Sicurezza, per esempio, come se nel Dipartimento miriadi di civili non lavorassero negli uffici amministrativi.

Questa Organizzazione il 15.1.2001 ha rivolto al sig. Ministro una protesta scritta, rimasta come al solito lettera morta, sull'avvenuta emanazione del decreto ministeriale n.55511/5800/3.a.1.1.7 del 25.10.2000, recante il riordino degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo della Polizia, che in dispregio a chiare norme contrattuali non è stata oggetto di informazione preventiva obbligatoria.

Tali Uffici avrebbero, a parer nostro, dovuto far parte di uno disegno organico di riorganizzazione, analogamente agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Questo processo di riorganizzazione del Ministero manca di una visione globale ed unitaria, se si considera che, per esempio, le Direzioni Generali del Dipartimento di P.S. sono regolamentate in via autonoma con provvedimenti talvolta contraddittori rispetto allo schema di cui si discute ora.

Per tutti valga l'esempio della Direzione Centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, che si sta riorganizzando in base ad un provvedimento risalente a due anni orsono, solo ora attivato, per la quale il disegno di riorganizzazione prevede invece un cambiamento del nome in Direzione centrale per le risorse strumentali. Che sia il preludio ad un nuovo mutamento?



Unione Nazionale Sindacati Autonomi
Segreteria Nazionale

I vari corpi di Personale sono così scissi a tutti i livelli, ognuno con la propria riforma separata, senza quel senso di comune appartenenza, che migliorerebbe sia l'assetto organizzativo che i rapporti interpersonali tra le distinte componenti.

La sensazione è che ogni corpo voglia arroccarsi sulla strenua difesa delle proprie competenze, non comprendendo che la nuova visione dell'Amm.ne moderna deve invece essere indirizzata verso un lavoro in team.

L'impressione globale che sinteticamente si trae dai tre provvedimenti posti in analisi è che la pedissequa osservanza esteriore di norme di legge, susseguitesi in un arco temporale quasi decennale, mascheri in realtà una struttura evidentemente refrattaria al nuovo, focalizzata su interessi ristretti di lobbies dirigenziali, sorda alle istanze provenienti dall'esterno, dai propri "customers", e dall'interno, dal proprio Personale.

Ne è riprova il tentativo di parcellizzare la riforma in una miriade di provvedimenti sconnessi e separati, che dovrebbero invece essere presentati in un quadro globale unitario, che avrebbe la sua logica origine nella direttiva annuale del Ministro, di cui all'art. 14 del d.lgs.29/1993.

Si auspica che il Ministro faccia propri, nella Direttiva del 2001, i principi sopradelineati ed espressamente indicati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2000.

Il tutto per non ingenerare, in quanti debbono assistere impotenti a cambiamenti qualificati "epocali", il fondato sospetto della presenza di un Deus ex machina, che abbia come unica direttiva l'antico motto "Dividi et impera"!

Roma, li 7/2/2001

IL SEGRETARIO NAZIONALE AGG.
dr.ssa *Micaela Petrucci*

S.U.I.P.

Sindacato Unitario Lavoratori Prefettizi
aderente a Cgil Cisl Uil

SEGRETARIA NAZIONALE

00161 Roma Via Lancisi, 25

Tel. 06/44007416 - Fax 06/44007417 - E-mail spintern@tin.it

Roma, 8 febbraio 2001

All'On.le Enzo BIANCO
Ministro dell'Interno

All'On.le Gianfranco SCHIETROMA
Sottosegretario di Stato all'Interno

Al Prefetto Roberto SORGI
Direttore Generale del Personale

In merito agli schemi di provvedimento legislativo (Dipartimenti, UTG ed Uffici di diretta collaborazione), sottoposti all'attenzione di questa Organizzazione Sindacale, si osserva quanto segue.

1) Dipartimenti

L'impianto organizzativo delle articolazioni di primo livello (Dipartimenti e, al loro interno, Direzioni centrali), pur nella sua sinteticità, appare nominalisti-camente coerente. Tuttavia, si rileva l'esigenza di conoscere, ancorché in veste provvisoria, lo schema di D.M. di attuazione, per il completamento, in termini di contenuti, del disegno di riorganizzazione. In via del tutto generale, si ritiene utile un'integrazione del provvedimento in esame, che tenga conto:

- 1.a) del principio di "deconcentrazione" delle funzioni e delle attività, dal centro verso le reti periferiche, al fine di un maggiore avvicinamento dell'Amministrazione ai cittadini. In tal senso, i Dipartimenti e le Direzioni centrali da essi dipendenti debbono poter costituire altrettante strutture di direzione, programmazione e coordinamento, deconcentrando quanto più possibile, compatibilmente con le normative in vigore, le forme e le attività gestionali dirette verso gli Uffici periferici (UTG, Questure, Comandi provinciali VVF);
- 2.a) del nuovo modello di contabilità economica. In tal senso, le future aree funzionali vanno rese coerenti e compatibili con le missioni istituzionali, (in riferimento alle norme COFOG), per una più agevole valutazione dei risultati dell'azione amministrativa. In merito, occorre qualificare l'assetto degli UTG, all'interno del modello per centri di costo e di responsabilità. A tal fine, le soluzioni organizzative dovrebbero prevedere l'istituzione di una struttura *ad hoc*, da collocarsi, preferibilmente, all'interno del Gabinetto del Ministro, per la programmazione unitaria delle risorse dell'Amministrazione e per la predisposizione del DPF e della Legge Finanziaria.

2. Uffici Territoriali di Governo (UTG)

Anche in questo caso, il provvedimento è strettamente correlato, per la comprensione globale della componente innovativa, all'adozione del (dei) D.M. di attuazione e, in particolare

modo, alla ricognizione dei posti di funzione. Si fa riserva, pertanto, di far conoscere le osservazioni in merito, alla luce dell'adozione della norma secondaria. Si rende necessaria, tuttavia, una più puntuale specificazione, in merito alla "funzione di governo", definendo le aree che vi confluiscono, esplicitamente riservate alla sfera di competenza e di attività della carriera prefettizia. Le restanti funzioni e compiti dovranno essere, poi, redistribuiti, per livello di complessità, all'interno delle fasce del personale contrattualizzato.

2) Uffici di diretta collaborazione

La scrivente conferma le proprie riserve, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato a materie di stretta pertinenza contrattuale, come quelle relative alla fissazione di indennità di posizione e di risultato ed all'individuazione di posti di funzione, la cui ricognizione è affidata ad altra fonte normativa. D'altra parte, la previsione della creazione di una serie di posizioni di Consigliere del Ministro costituisce, di fatto, un'ulteriore ed a giudizio della scrivente non essenziale, interfaccia tecnocratica tra i Responsabili apicali amministrativi ed il Ministro, che corre parallela alla struttura dei sottosegretariati, la cui natura istituzionale è di tipo politico-amministrativo. In questa ottica si ritiene più coerente, ad esempio, l'individuazione di un Organo collegiale dei Capi Dipartimento, strutturato su di una segreteria permanente, incardinata nel Gabinetto, per una più incisiva forma di programmazione concertata delle attività dicasteriali.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Guaitoli)

Maurizio Guaitoli



**Unione Italiana Lavoratori
Pubblica Amministrazione**
Coordinamento Nazionale Ministero Interno

C O P I A

Roma, 5 febbraio 2001

Avv. Enzo BIANCO
Ministro dell'Interno

SEDE

On.le Avv. Gianfranco SCHIETROMA
Sottosegretario di Stato

SEDE

Dott. Roberto SORGE
Direttore Generale Per l'Amministrazione
Generale e per gli Affari del Personale

SEDE

OGGETTO: Schemi di D.P.R. relativi ai regolamenti per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; degli Uffici Centrali del Ministero; e per la costituzione degli Uffici Territoriali del Governo.

Nel corso della riunione del 2 febbraio scorso, tenutasi presso gli Uffici del Gabinetto del Ministro, la scrivente Organizzazione Sindacale, nel manifestare il proprio parere complessivamente favorevole ai provvedimenti indicati in oggetto, rappresentava alcune proposte di modifica ai provvedimenti stessi che, come concordato, ripropone con la presente nota.

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO:

Scorporare dal provvedimento, perché soggette a contrattazione decentrata, le disposizioni su questioni attinenti il cosiddetto salario accessorio, per il personale e la dirigenza contrattualizzati.
Per la carriera prefettizia determinare esclusivamente il salario accessorio attualmente in godimento (lavoro straordinario) in attesa della definizione del primo contratto di lavoro.
Prevedere l'istituzione di una Struttura che coordini l'attività degli Uffici del Bilancio dei vari Dipartimenti per la politica unitaria delle risorse e la predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria e successivamente della legge finanziaria.

UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

L'Art. 8 andrebbe modificato attribuendo anche la responsabilità delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.1 al personale dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE